



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499



Viale G. Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it

Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Prot 3604/29.04.2020.

Ordinanza Sindacale

n. 15 del 29.04.2020

Oggetto: Gestione controllata delle combustioni di residui vegetali sul luogo di produzione

IL SINDACO

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lvo 267/200 T.U degli Enti Locali sul potere ordinatorio del Sindaco;

Vista la Legge regionale Toscana n.39 del 21 /03/2000" Legge Forestale Toscana";

Visto il Regolamento di Attuazione Approvato con D.P.G.R 8/8/2003 n. 48/R;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15/10/2009 e in particolare l'articolo 23.

Visto il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge n. 116 del 11/08/2014 di conversione in legge del Decreto 91/2014 e in particolare l'articolo 14, comma 8;

Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria e il Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010 di relativa attuazione;

Premesso che il tema della sostenibilità ambientale ed in particolare quello della tutela e del mantenimento della qualità dell'aria è di primaria importanza nelle politiche ambientali strategiche degli Enti Locali, visto l'impatto che tali scelte sono in grado di avere sulla salute della cittadinanza, sulla diffusione delle buone pratiche nella vita quotidiana oltre che sugli aspetti igienico-sanitari del territorio;

Considerato che nel territorio del comune sono presenti numerosi appezzamenti di terreni destinati a coltivazioni agricole di orti e giardini e che è ampiamente diffusa la gestione dei rifiuti agricoli e o forestali, quali paglia, sfalci e potature derivati da attività agricole e forestali, di pulizia di aree agricole boscate o verdi, mediante combustione degli stessi rappresentando questa pratica una tradizionale usanza agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici al fine di determinare un controllo indiretto delle fitopatie;

Atteso che la consuetudine dell'abbruciamento all' aperto dei residui vegetali derivati dalle pratiche connesse alle attività agricole, di silvicoltura e forestali e di manutenzione delle aree boscate o verdi, se svolta in maniera incontrollata rappresenta una fonte di inquinamento ambientale con nocimento della salute pubblica nonché di notevole disagio per la collettività;

Visto che la Legge n.116/2014 all' articolo 14 integra e novella l' articolo 182 del D.Lvo n.152/2007 "T.U dell' ambiente" escludendo dal concetto di "gestione dei rifiuti" i residui vegetali di cui all' articolo 185, comma 1, lettera f) ossia paglia, sfalci potature nonché altro materiale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l' ambiente ne mettono in pericolo la salute umana;

Visto che l' articolo 14, comma 8 lettera b) del Decreto legge 24 giugno 2014 n.91 inserisce una specifica disposizione nell' articolo 256 bis del D.L.vo 152/2006 per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti ne quelle connesse alla combustione di rifiuti abbandonati introdotte dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e o forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture nel caso di combustione delle stesse nel luogo di produzione.

Dato atto che il novellato articolo 182, comma 6 bis del D.L.vo 152/2006 testualmente recita "le attività di raggruppamento ad abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all' articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all' aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana";

Avuto riguardo al fatto che la norma di cui sopra individua nel Sindaco competente per territorio l' autorità preposta ad individuare, con propria ordinanza, aree, periodi ed orari in cui consentire le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali derivati da attività agro-silvo-pastorali, di pulizia di aree agricole boscate o verdi di cui al D.L.vo 152/2006;

ORDINA

1. A valere su tutto il territorio comunale, con l'eccezione dei terreni ricompresi all' interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, per i quali trova applicazione la disciplina recata dalla Legge Quadro 394/91, che in alternativa all' impiego dei residui vegetali di cui all' articolo 185 comma 1 lettera f) del D.L.vo 152/2006 o all' accumulo nei fondi agricoli al fine di una loro trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante l' uso di macchine operatrici, è consentito l' abbruciamento controllato sul luogo di produzione dei residui vegetali e di potatura derivanti dalle attività agricole forestali, di pulizia di aree boscate e verdi effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini;
2. L' abbruciamento è consentito sul luogo di produzione e comunque a distanza non superiore a metri 250, nel periodo ricompreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno e fra il 1 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversi e più ampi periodi di divieto assoluto, per rischio incendi boschivi stabiliti dalla Regione, nei soli giorni feriali e nella fascia oraria compresa fra le ore 13:30 e le ore 18:30.
3. Durante tutte le fasi dell'abbruciamento e fino all' avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia che deve essere dotato di idonea apparecchiatura di segnalazione alle forze dell'ordine qualora si verifichi una propagazione incontrollata delle fiamme. E' severamente vietato allontanarsi dalla zona fino ad avvenuta completa estinzione delle braci e dei focolai. Deve essere garantita la completa estinzione del focolaio anche con l'ausilio di inibitori della combustione (acqua) o tramite operazioni di completo interro del materiale residuo dalla combustione.
4. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel medesimo fondo da parte del medesimo proprietario o conduttore.
5. Come disposto dalla normativa vigente l'abbruciamento deve essere effettuato in piccoli cumuli non superiori a metri 3 steri per ettaro al giorno, la dimensione dei cumuli non può superare la larghezza massima di 2x2 metri. La zona deve essere isolata tramite una fascia libera da residui vegetali, il conduttore deve avere cura di limitare la altezza delle fiamme e limitare l'emissione di fumo.
6. Le operazioni di abbruciamento devono svolgersi in condizioni meteorologiche ottimali, in giornate di totale assenza di vento.
7. È fatto divieto di innescare la combustione a distanza inferiore a metri 100 da aree di ritrovo di persone quali luoghi di culto, cimiteri scuole, centri sportivi depositi di carburanti, stazioni di rifornimento, linee elettriche.
8. È fatto divieto l'abbruciamento di materiali diversi dai rifiuti vegetali di cui alla presente ordinanza e obbligo che i residui vegetali derivati dalla manutenzione di giardini, parchi pubblici e aree cimiteriali poiché, stando al disposto di cui all'articolo 184, comma 1, lettera e) del D.Lvo 152/2006, sono considerati "rifiuti urbani", vengano conferiti in discarica per l'opportuno smaltimento.

AVVERTE

Che salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7bis del D.L.vo 267/2000, ovvero con la pena pecuniaria da €25,00 ad €500,00 da applicarsi secondo il disposto di cui all' articolo 16, comma 2 della legge 689/81;

Che il Comando di Polizia Locale del Comune di Marciana Marina è incaricato dei controlli per l'osservanza della presente ordinanza:

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione, e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione;

DISPONE

Che la presente ordinanza è da intendersi valida fino all'emissione di una ordinanza sostitutiva o di modifica della presente;

Che una copia del provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

Che una copia del provvedimento sia trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale e agli altri organi di polizia perché ne curino l'esatta osservanza;

Che una copia del provvedimento sia trasmessa alle testate giornalistiche locali per opportuna conoscenza;

Dalla residenza Municipale di Marciana Marina

Marciana Marina 29.04.2020

**IL SINDACO
GABRIELLA ALLORI**

